

Novità fiscali in agricoltura

A Cura di Gian Paolo Tosoni

110% CASE RURALI

Gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati) - ipotesi non frequente in campagna;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Credito di imposta per investimenti 1 / 3

- ❑ È riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'ordine sia accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
- ❑ Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale adottato ad eccezione di quelle in liquidazione volontaria e di quelle assoggettate a procedure concorsuali.
- ❑ Riguarda pertanto anche il settore agricolo non come il precedente credito di imposta previsto per il Mezzogiorno che riguardava i soggetti che rientravano nel reddito di impresa

Credito di imposta per investimenti 2 / 3

- ❑ Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi con esclusione di veicoli, fabbricati e beni gratuitamente devolvibili.
- ❑ Sono inoltre ammessi all'agevolazione i beni immateriali di cui all'allegato B della Legge 232/2016 (industria 4.0).
- ❑ Il credito spetta in misura differenziata (6%, 15%, 20%, 40%) a seconda della categoria di beni ed è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti di cui all'allegato B), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del bene.
- ❑ Se il bene agevolato è ceduto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito deve essere restituito.
- ❑ Resta da redigere una perizia nel caso di beni di cui all'allegato A e B della Legge 232/2016, che può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante se il bene è di valore inferiore a 300.000 euro.

Credito di imposta per investimenti 3 / 3

- ❑ Requisiti: controllo a mezzo computer; interconnessione ai sistemi informatici aziendali da remoto; integrazione con altre macchine del ciclo operativo.
- ❑ Non concesso per gli impianti di biogas
- ❑ Possibilità di attribuzione ai soci di società di persone (Agenzia Entrate, Risposta n. 85/2020).
- ❑ Agenzia Entrate Risposta n. 439 per integrazione tardiva della fattura.
- ❑ Incompatibilità con il PSR anche se il credito di imposta non è aiuto di Stato, ma occorre non superare i limiti di aiuto previsti dal regolamento UE (per le regioni del Centro Nord Italia il 40%)

Rivalutazione beni di impresa (D.L. 104/2020, art. 110)

- ❑ **Soggetti:** esercenti attività di impresa commerciale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio;
- ❑ **Immobili:** beni di impresa e partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- ❑ **Quando:** la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio 2020, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
- ❑ **Costo:** i maggiori valori sono riconosciuti a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio è eseguita la rivalutazione mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (max 3 rate);
- ❑ **Non obbligatoria**
- ❑ **Saldo attivo:** affrancamento con imposta sostitutiva 10%.

Novità Biogas

Produzione di energia elettrica da fonti agroforestali ottenute prevalentemente sul fondo si rientra nel reddito agrario.

- Per la tariffa omnicomprensiva
- Per la produzione fino a 2.400.000 kwh
- Sulla differenza reddito pari al 25%

Per la produzione di Biometano esenzione totale

Per la prevalenza si considera la franchigia

(Commissione regionale Emilia Romagna n. 881/2020)

IMU TERRENI AGRICOLI

- Non pagano l'IMU:
 - i terreni ubicati nei comuni montani individuati dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
 - i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 448/2001 e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, iscritti all'INPS per i terreni da loro posseduti e condotti indipendentemente dalla loro ubicazione (vedi norma interpretativa D.L. n. 104/2020);
 - società agricole in possesso della qualifica di IAP (vedi conferma in D.L. 34/2019);
 - Coadiuvanti (vedi Legge 145/2018).

IMU norme interpretative recenti

articolo 78-*bis* D.L. n. 104/2020

- 1) I coadiuvanti dei coltivatori diretti usufruiscono della esenzione come il titolare della impresa familiare e la norma interpretativa (Legge 145/2018) ha effetto retroattivo
- 2) I soci delle società di persone usufruiscono delle medesime agevolazioni previste per i coltivatori diretti ed IAP persone fisiche anche ai fini dei tributi locali (articolo 9 D.Lgs n. 228/2001)
- 3) Ai fini della esenzione si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale

ATTIVITÀ CONNESSE

PRINCIPIO DELLA FRANCHIGIA

LA PRODUZIONE PROPRIA PER UNA PERSONA FISICA O SOCIETÀ SEMPLICIE RIENTRA COMUNQUE NEL REDDITO AGRARIO

LA PRODUZIONE PROPRIA GENERA UNA FRANCHIGIA

ESEMPIO SE LA PRODUZIONE PROPRIA È 100 E LA PARTE ACQUISTATA È 150 IL SOGGETTO RIENTRA NEL REDDITO AGRARIO FINO ALLA PRODUZIONE DI 199/250 E QUINDI ECCEDE PER 51/250

PROBLEMA SE MANCA LA PRODUZIONE PROPRIA A CAUSA DI CALAMITÀ NATURALI O EVENTI EPIDEMIOLOGICI